

antropologia e teatro

ARTICOLO

L'antropologia e il GDPR: vecchi dilemmi e nuove sfide per la ricerca etnografica

di Camilla Tumidei

Abstract – ITA

Con l'entrata in vigore dell'attuale regolamento europeo (2016/679) sulla protezione dei dati personali (GDPR) sono emerse nuove sfide per la ricerca etnografica. La riconfigurazione del quadro normativo ha imposto una discussione in merito alle prospettive etiche e metodologiche implicate nelle diverse fasi di raccolta, conservazione e diffusione delle informazioni di coloro che sono coinvolti nei progetti di ricerca. Il presente articolo analizza le ragioni che hanno portato allo scenario attuale, mettendo in dialogo la prospettiva delle istituzioni europee e le istanze della comunità antropologica. Guardando al ruolo politico, sociale ed economico assunto dai dati, il testo presenta alcune riflessioni in merito all'attuale processo di digitalizzazione e al futuro della pratica di raccolta dei dati nella ricerca etnografica.

Abstract – ENG

With the entry into force of the current European data protection regulation (GDPR), ethnographic research deals with new challenges. This new regulatory framework has imposed a discussion on the ethical and methodological perspectives concerned with data collection, storage and dissemination of research participant's information. This article analyzes the reasons that led to the current scenario by putting the perspective of the European institutions in dialogue with the requests of the anthropological community. Looking at the political, social and economic role played by data, the text offers some reflections on the current process of digitization and the future of data collection practices in ethnographic research.

ANTROPOLOGIA E TEATRO – RIVISTA DI STUDI | N. 14 (2022)

ISSN: 2039-2281 | CC BY 3.0 | DOI 10.6092/issn.2039-2281/15326

Iscrizione al tribunale di Bologna n. 8185 del 1/10/2010

Direttore responsabile: Matteo Paoletti

Direttore scientifico: Matteo Casari



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARTICOLO

L'orchestra in gola di Carmelo Bene.

Breve indagine su una voce metaforica e di rappresentazione

di Camilla Tumidei

La normativa europea e la protezione dei dati personali: nuovi scenari e una nuova autonomia disciplinare

Il mutamento degli scenari globali e la rivoluzione tecnologica in atto hanno incentivato il processo di ridefinizione del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali, culminato con l'introduzione del GDPR (General Data Protection Regulation), il regolamento europeo (2016/679) che disciplina le operazioni di raccolta e di gestione dei dati circolanti in Europa¹. La normativa entra in vigore il 25 maggio 2018 con l'obiettivo di uniformare gli ordinamenti legislativi dei singoli Stati europei e di eliminare le procedure di autoregolamentazione per quanto attiene al cosiddetto *trattamento*² delle informazioni di carattere personale di cittadini e residenti all'interno dell'Unione. Come avremo modo di vedere in seguito, si rivolge a una moltitudine di attori sociali e rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per gestire i dati dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca³.

Il testo rafforza i principi del precedente quadro giuridico⁴, ma la novità più rilevante – così come affermava l'allora Garante europeo per la protezione dei dati⁵, Giovanni Buttarelli, prematuramente scomparso nel 2019 –

¹ In italiano il testo è chiamato Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). Per favorire la leggibilità dell'articolo si è scelto di utilizzare l'acronimo inglese.

² Con questo termine si fa riferimento a qualsiasi operazione o insieme di operazioni automatizzate o manuali, effettuate tramite mezzi informatici o cartacei, ad esempio la raccolta, la conservazione, la modifica, la trasmissione, ecc.

³ La scrittura di questo articolo ha preso avvio nel 2019 a seguito di una personale esperienza di ricerca ed è stata arricchita dalle riflessioni maturate a seguito del seminario organizzato da SIAC il 4 febbraio 2021 (il video può essere visto al link <https://www.youtube.com/watch?v=1EOgGhiEjVE&t=8137s>, ultimo accesso: 26 settembre 2021). Durante l'evento, una commissione interdisciplinare composta da Alessandro Simonicca, Francesca Declich, Elena Bougleux, Roberta Raffaetà e Giulia Barrera, ha presentato il GDPR, casi studio concernenti problemi deontologici e alcune proposte operative attuabili. A giugno 2021, durante la stesura di questo mio scritto, Bougleux, Declich, Barrera e Raffaetà hanno inoltre pubblicato sulla rivista «Archivio Antropologico Mediterraneo» tre articoli dedicati al GDPR e all'etica della ricerca. Dallo scritto di Bougleux (2021) apprendo che nel prossimo numero della stessa rivista (in uscita nel 2021) verranno inoltre pubblicati i lavori della commissione. Trattandosi di un tema di estrema attualità, non sempre è stato possibile restituire con la giusta profondità i contributi pubblicati più di recente.

⁴ Il quale era costituito dalla direttiva comunitaria 95/46/CE che viene abrogata e, in Italia, dalla legge 675/1996 a cui ha fatto seguito il Codice per la protezione dei dati personali D. lgs 196/2003, poi modificato dal D. lgs 101/2018. Quest'ultimo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo e introduce – ai sensi dell'art. 20, comma 4 – le “Regole deontologiche” (cfr. *infra*), ossia degli allegati che si rivolgono a particolari categorie disciplinari e che prevedono specifiche forme di regolamentazione.

⁵ Si tratta di un'autorità di controllo indipendente istituita sia a livello nazionale sia a livello comunitario. A livello europeo questa è rappresentata dal Garante europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Supervisor, EDPS) al quale spetta il compito di monitorare l'attuazione delle norme del regolamento e di cooperare con i rappresentanti delle altre autorità nazionali attraverso il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board, EDPB). Il nuovo comitato è succeduto

riguarda il principio dell'*accountability*, con il quale si richiede a coloro che gestiscono e trattano informazioni personali di superare gli adempimenti individuali e di predisporre *policy* più sofisticate⁶. Poiché la protezione dei dati è oggi considerata un diritto a pieno titolo, correlato, ma allo stesso tempo distinto dal diritto al rispetto della vita privata, ciò che pertiene alla sua tutela ha assunto una nuova autonomia disciplinare: la creazione di figure professionali preposte alla gestione dei dati, l'impiego di risorse economiche e un lavoro di collaborazione tra le parti.

Ancor prima di affrontare le motivazioni che hanno spinto i legislatori a stilare il nuovo regolamento, è importante chiarire cosa si intende con l'espressione *dati personali*. Secondo il testo, si tratta di informazioni che permettono di identificare direttamente o indirettamente un soggetto, ovvero il nome, il cognome, l'età, gli indirizzi postali ed elettronici, gli identificativi numerici, il codice fiscale, le immagini, l'indirizzo IP, l'identificativo Skype, punti di geolocalizzazione⁷, ecc. A questa tipologia di informazioni si aggiunge la categoria dei *dati particolari* (un tempo chiamati *dati sensibili*). Questi ultimi riguardano uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di un individuo (Articolo 4(1) GDPR). Si tratta, nello specifico, di dati che possano rivelare – nelle parole del testo – “l'origine razziale⁸ o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” (Articolo 9(1), GDPR). Riprenderemo questo argomento in seguito, ma è bene anticipare che per questa categoria di dati il trattamento è normalmente vietato e, a tal fine, vengono predisposte specifiche deroghe per chi si occupa di *ricerca scientifica* (cfr. *infra*).

Le misure volte a tutelare il diritto alla protezione dei dati devono essere predisposte all'interno di uno scenario complesso, nel quale i dati stessi sono diventati protagonisti indiscussi di una fiorente economia di mercato che gravita attorno al loro utilizzo. Così, in una società sottoposta ad un processo di esponenziale *datafication* (Ruckestein – Dow Schüll 2017; Pink – Lanzeni 2018), i dati personali rappresentano un bene prezioso, da

all'organismo consultivo della Commissione europea, chiamato Gruppo di lavoro Articolo 29 (Working Party 29), con l'intento di rivedere e integrare le indicazioni già elaborate da quest'ultimo in materia di protezione dei dati.

⁶ L'intervento a cui faccio riferimento risale al 2017 e anticipa la pubblicazione del regolamento presentando le novità e i nuovi scenari nei quali può essere applicato. Il contributo può essere ascoltato al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=hhFBzg3ISTQ> (Ultimo accesso: 13 agosto 2020).

⁷ Date le rapide trasformazioni apportate dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di digitalizzazione, l'ambito è in continuo aggiornamento e non è possibile fornire un quadro definitivo.

⁸ Nota di chi scrive: su questo i legislatori fanno una precisazione al considerando numero 51: “essendo inteso che l'utilizzo dei termini 'origine razziale' nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte”.

vendere, comprare, scambiare e riutilizzare (Russell – Barley 2020); allo stesso tempo l'attenzione rivolta alle informazioni personali presenta con assoluta evidenza alcune criticità riconducibili all'utilizzo che ne viene fatto, ai soggetti che li posseggono e al potere che questi ultimi detengono (Iliadis – Russo 2016). Tra tutti, un esempio che si presta in maniera emblematica a esporre le problematiche in gioco è rappresentato dal dibattito internazionale innescato nel 2018 dallo scandalo di Cambridge Analytica. Come è noto, rivelando le gravi forme di manipolazione delle informazioni personali al fine di influenzare la campagna elettorale di Donald Trump, l'evento ha permesso di mettere a fuoco l'inestricabile rete di interessi commerciali riguardanti il possesso di dati e il loro utilizzo. L'episodio ha inoltre richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica verso le crescenti asimmetrie di potere prodotte dalle grandi aziende private e dalle (allora) carenti forme di regolamentazione rispetto all'acquisizione, all'analisi e alla distribuzione dei dati, soprattutto per coloro che possiedono grandi volumi di informazioni, i *Big Data*⁹.

Alla luce del quadro appena tratteggiato, non sorprende che le istituzioni abbiano cercato di rispondere alle recenti trasformazioni politiche e tecnologiche migliorando il quadro legale in materia di protezione dei dati, ma al contempo è facile immaginare il complesso scenario entro cui un'unica normativa deve essere recepita, poiché in effetti si tratta di un panorama composto di punti di vista e interessi a dir poco divergenti.

I molteplici ambiti in cui il regolamento deve essere implementato richiedono ai differenti attori sociali coinvolti nel trattamento dei dati personali di adeguare le proprie prassi in conformità alle richieste del GDPR. Questo processo coinvolge chiaramente anche la comunità scientifica e si sovrappone ai protocolli di monitoraggio dei progetti di ricerca e gestione dei dati previsti da enti pubblici e privati, università, istituzioni nazionali, internazionali ed europee. È bene ricordare che oggi le più grandi agenzie di finanziamento americane ed europee richiedono tali prospetti (i quali possono includere strategie di raccolta, archiviazione, conservazione e che pertengono al cosiddetto *Data management*) già nelle fasi di presentazione della domanda di partecipazione alla ricerca; a questi si sommano possibili strategie per rendere i risultati prodotti dalla ricerca accessibili (Redkina 2019: 54)¹⁰, un tema che può essere apertamente in contraddizione con il bisogno di garantire la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti coinvolti (cfr. *infra*). Inoltre – rifacendosi ad un modello già consolidato negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove i progetti di ricerca sono da molto tempo

⁹ Rispetto alla ricerca etnografica e all'esigenza di un'etica di analisi e di utilizzo dei *Big data*, cfr. Pink – Lanzeni (2018).

¹⁰ Nel caso europeo l'accesso ai dati è un principio fondamentale di Horizon 2020 e ancor più nel nuovo programma Horizon Europe. In aggiunta coloro che praticano *Open Science* possono nel caso di alcuni programmi di finanziamento accedere a ulteriori incentivi (Redkina 2019: 54 e nota 12: 57).

sottoposti all'approvazione degli Institutional Review Boards (IRB)¹¹ – le istituzioni richiedono ai ricercatori e alle ricercatrici forme di *accountability* nel processo di raccolta e di elaborazione delle informazioni personali e prevedono che i progetti di ricerca vengano sottoposti con maggiore frequenza all'approvazione di comitati etici o a misure di *self-assessment* (per un esempio si veda Raffaetà 2021).

In linea con la discussione sviluppata a partire dalle esperienze nate nel contesto angloamericano, molti antropologi hanno accolto con diffidenza queste richieste (Bell 2014; Donzelli 2019; Fluehr-Lobban 2012; Russell – Barley 2020). In prima istanza, tanti hanno interpretato e interpretano questi cambiamenti come tentativi istituzionali di formalizzare i processi di revisione dei progetti di ricerca secondo le logiche finanziarie e manageriali della cosiddetta *audit culture* (Strathern 2000). Di conseguenza si ritiene che la tutela della reputazione delle università, delle agenzie di finanziamento o delle istituzioni venga in realtà anteposta alle esigenze e agli interessi del ricercatore e di chi partecipa alla ricerca. Si tratta di una preoccupazione che deriva anche dalle logiche implicite del modello neoliberale e delle forme di automonitoraggio (Donzelli 2019) che lo caratterizzano. In secondo luogo, potendo impedire l'avvio o il proseguimento di una ricerca non ritenuta conforme alle disposizioni e ai criteri delineati da revisori (che spesso non conoscono la ricerca etnografica), i comitati etici possono rendere ancora più difficile la carriera lavorativa (già precaria) degli antropologi. La comunità antropologica invece continua a sostenere di dover problematizzare la presunta universalità di alcuni valori morali attraverso la riflessione prodotta dalla conoscenza approfondita di un particolare contesto (Pels 1999; Fluehr-Lobban 2012; Brightman – Grotti 2020).

Lo scenario che viene prefigurandosi per il futuro della ricerca in Europa e l'implementazione stessa del GDPR risolvono dunque un dibattito molto sentito che riguarda tanto gli aspetti metodologici, etici e deontologici della ricerca quanto i rapporti con le comunità, i committenti, le istituzioni, i colleghi e le università (Pels 1999; Fluehr-Lobban 2012; Colajanni 2016; Biscaldi 2016). Sulla scia delle discussioni innescate dal dibattito e dal modello angloamericano, in risposta a queste richieste e alle soglie dell'entrata in vigore del regolamento, molti antropologi (EASA 2018; Pels *et al.* 2018¹²) hanno ribadito la natura informale, imprevedibile e relazionale che

¹¹ La letteratura prodotta in merito alla validazione delle ricerche da parte dei comitati etici è molto vasta; rimando ai contributi più recenti: tra gli altri Von Hunger (2016), Russell – Barley (2019), Donzelli (2019), Rhoads (2020), Pels *et al.* (2018).

¹² Nel 2015, presso l'Università di Leiden, sei studiosi istituiscono una commissione presieduta da Peter Pels e composta da Igor Boog, Henrike Florusbosch, Zan Kripe, Tessa Minter e Metjie Postma, a cui si richiede di produrre un report per il Comitato esecutivo dell'Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology, al fine di discutere le nuove misure relative alle politiche di gestione dei dati dell'Istituto. L'articolo, intitolato *Data management in anthropology: the next phase in ethics governance?*, è pertanto un forum di discussione collettiva, le cui differenti sezioni sono spesso prodotte dal lavoro congiunto di più autori: quelli che hanno fatto parte del comitato e, in aggiunta, Margaret Sleeboom-Faulkner, Bob Simpson, Hansjörg Dilger, Michael Schönhuth, Anita von Poser, Rosa Cordillera, Rena Lederman, Heather Richards-Rissetto.

caratterizza la ricerca etnografica e l'infinita moltitudine di scenari nella quale può articolarsi. Gli autori hanno sottolineato quanto nella maggior parte dei casi la pratica etnografica difficilmente possa sottostare a protocolli di ricerca standardizzati, ribadendo la difficoltà di poter valutare i rischi¹³ di una ricerca ancor prima che questa sia iniziata (Pels *et al.* 2018; Russell – Barley 2020; Donzelli 2019; Rhoads 2020). Ogni contesto presenta sfide deontologiche molto diverse, spingendo chi fa ricerca ad un costante lavoro di negoziazione con gli attori sociali coinvolti. Cercando di non pregiudicare le relazioni di fiducia instaurate sul campo, così come l'impegno assunto con le comunità, queste stesse circostanze inducono a ridefinire i propri obiettivi durante la ricerca, a valutare caso per caso secondo quali modalità garantire la riservatezza (cfr. *infra*), o quali siano le forme di restituzione più appropriate, rispondendo alla necessità – spesso imprescindibile – di una descrizione densa (Rhoads 2020). Alla luce di queste prime considerazioni e di un quadro tanto complesso, come è possibile per chi svolge una ricerca etnografica – una disciplina che vede i propri fondamenti epistemologici radicati sul campo, nelle relazioni interpersonali con molteplici individui, attraverso un processo di co-produzione di conoscenza – svolgere un lavoro attento alle istanze della società e dei propri interlocutori, rispettando allo stesso tempo le regolamentazioni sul trattamento delle informazioni personali? Come possiamo affrontare queste tensioni alla luce dell'inarrestabile digitalizzazione in corso e in un contesto che richiede una crescente accessibilità ai risultati prodotti dalla ricerca?

La prospettiva delle istituzioni e delle fonti normative

Prima ancora di rispondere a queste domande, è necessario specificare che per chi fa ricerca scientifica il regolamento è sì il principale riferimento normativo, ma non l'unico. Benché il GDPR sia il testo legale principale a cui riferirsi – e a cui, in Italia, fanno seguito esclusivamente il codice della privacy e le regole di condotta a questo allegate (cfr. *infra*) –, esso deve essere letto alla luce di molte altre fonti che dibattono sulle molteplici contraddizioni prodotte nel tentativo di normare una tale vastità di soggetti e operazioni. La produzione di documentazione, infatti, è in continua evoluzione e viene regolarmente commentata, discussa e integrata dalle considerazioni emerse attraverso il confronto tra i legislatori e la stessa comunità scientifica.

Del resto, poiché il diritto alla protezione dei dati non è – secondo il regolamento – una “prerogativa assoluta” (considerando 3), seguendo il principio di proporzionalità, questo deve essere ponderato insieme ad altri diritti fondamentali. Trattandosi di un regolamento non prescrittivo che deve essere recepito in contesti molto

¹³ Faccio uso di questo termine perché i legislatori e i comitati etici utilizzano un approccio basato sul rischio.

differenti, i legislatori e le istituzioni europee producono manuali, linee guida, codici di condotta che tentano di chiarire o dirimere punti contrastanti.

Procedendo nella lettura di uno dei primi documenti prodotti dal Garante europeo per la protezione dei dati (EDPS 2020) si comprende da subito quanto uno stesso termine e la sua interpretazione abbiano implicazioni differenti a seconda degli ambiti in cui vengono utilizzati. Questo vale in particolar modo in riferimento alle potenzialità semantiche di alcune espressioni specifiche che rappresentano discriminanti decisive per valutare la natura degli interessi in gioco, come *ricerca scientifica o pubblico interesse*.

Leggendo le prime pagine dell'opinione preliminare relativa alla protezione dei dati e alla ricerca scientifica, redatta dall'attuale Garante europeo (EDPS) Wojciech Wiewiorowski, consideriamo come primo esempio l'ambiguità costitutiva della stessa espressione *ricerca scientifica*, la quale non è espressamente definita all'interno del regolamento. Si tratta di un problema non banale viste le numerose deroghe e il regime speciale assegnatole dal GDPR, una fra tutte la possibilità di trattare *dati particolari* (EDPS 2020). Stando alle parole del Garante, sebbene si possa considerare *scientifica* l'attività di ricerca aperta alla critica e caratterizzata dalla trasparenza, la quale osserva fenomeni e formula ipotesi applicando il metodo scientifico (2020: 10), le attuali regolamentazioni sono nate in risposta alla difficoltà di definire un campo tanto vasto, il quale, come abbiamo visto, è caratterizzato dall'intreccio ormai inestricabile – soprattutto in tema di finanziamenti (EDPS 2020) – di interessi commerciali e ricerca accademica. Infatti, ricorda Wiewiorowski, molte sono le compagnie che assumono giovani talenti accademici attraverso un accordo di non divulgazione, fornendo loro enormi quantità di dati che sono però coperti dal segreto commerciale (EDPS 2020). Come se non bastasse – in particolare nell'ambito della salute (cfr. Ruckstein – Schull 2017)¹⁴ – la distinzione tra ciò che si può considerare *ricerca genuina* – volta al pubblico interesse – e ricerca che invece serve principalmente interessi privati diventa sempre meno chiara¹⁵. A tal proposito le considerazioni preliminari del Garante rimandano alla Direttiva europea sul *copyright* (2019/790), la quale prevede una distinzione il cui criterio poggia sulla base della tipologia di finanziamento erogato. Contemplando nell'ambito della ricerca scientifica tanto le scienze naturali quanto le

¹⁴ Una discussione sul trattamento dei dati nei progetti di ricerca relativi all'ambito della salute (dati biometrici, genetici, epidemiologici, ecc.) richiederebbe uno spazio altrettanto ampio – soprattutto alla luce della pandemia di Covid-19 – e qui non può essere trattato con la giusta profondità; per un'accurata analisi di carattere antropologico e una sintesi dello stato dell'arte in merito alle trasformazioni che, alla luce del paradigma dei dati, interessano in particolare le pratiche cliniche e di cura, si veda Ruckstein – Dow Schüll (2017).

¹⁵ Lo dimostrano, per esempio, le incessanti campagne di pubblicizzazione dei test genetici fai-da-te che, in cambio di previsioni sui (possibili) futuri rischi di salute del soggetto, promettono attraverso spot pubblicitari sensazionalistici di rivelare o riscoprire la propria genealogia familiare, le proprie *origini*. Come afferma Wiewiorowski, “[this] is not research but a strategy for collecting data based on consent that can be subsequently further used for research or other purposes including law enforcement” (2020: 5).

scienze sociali, la Direttiva considera da una parte la ricerca finanziata pubblicamente e regolamentata da contratti pubblici, e dall'altra le organizzazioni che sono influenzate in maniera decisiva da interessi commerciali tanto da esercitare un controllo sui risultati; quest'ultime, in particolare, non vengono considerate organizzazioni di ricerca (EDPB 2020: 10).

Inoltre – precisa Wiewiorowski – allo stato attuale delle cose, sebbene il regolamento preveda che il trattamento di dati personali possa rendersi necessario per portare a termine un compito nel “pubblico interesse” (Articolo 6(1)(e) GDPR), quest'ultimo non necessariamente costituisce una base legittima per il trattamento, soprattutto nel caso di dati particolari, in quanto il pubblico interesse è da intendersi come “a pressing social need” (EDPS 2020: 23) inerente in particolare all'area della salute pubblica, alla protezione di minacce di confine, ai prodotti medicinali. Questo tipo di interesse comune dovrebbe essere regolato da leggi europee o nazionali che allo stato attuale non sono state adottate.

Certamente queste chiarificazioni rimandano in parte al timore di un utilizzo improprio delle deroghe pensate per favorire l'avanzamento scientifico e alla preoccupazione di tutelare l'integrità dei ricercatori e del loro lavoro; allo stesso tempo mettono in luce un processo di ridefinizione di ambiti non più circoscritti a sfere di pertinenza ben delimitate ma a pratiche di negoziazione situate. Per gli stessi motivi, oltre alle problematiche relative alla definizione dei termini, è complesso – per ammissione degli stessi legislatori – conciliare la compresenza di istanze contraddittorie, ragione per cui il diritto alla protezione dei dati può confliggere con altri diritti fondamentali, ossia il diritto di libera espressione e informazione. A tal proposito, per comprendere come queste contraddizioni vengano interpretate dalle diverse istituzioni parlamentari europee, è possibile servirsi di un testo che ben spiega gli articoli del regolamento, fornendo numerosi casi di reale controversia legale. Si tratta dell'*Handbook on European data protection law* (trad. it. 2018, di seguito *Manuale*), il quale ricorda che è l'articolo 85 a disciplinare il rapporto tra libertà di espressione e protezione dei dati. “In base a tale articolo [...] esenzioni e deroghe rispetto a capi specifici del regolamento generale sulla protezione dei dati sono previste a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, a condizione che siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione” (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa 2018: 60)¹⁶.

¹⁶ Per comprendere come la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) abbia valutato e bilanciato gli interessi divergenti degli attori coinvolti, riporto qui (dal *Manuale*) un unico esempio: la causa Coudec e Hachette Filipacchi Associés c. Francia. Il caso riguardava la pubblicazione di un'intervista nella quale la sig.ra Coste affermava che Alberto di Monaco fosse il padre di suo figlio, allegando inoltre alcune foto del bambino e del principe. Quest'ultimo, intenta “una causa nei confronti della casa editrice per violazione del suo diritto alla protezione della vita privata” (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa 2018: 65) e i tribunali francesi condannano la casa editrice al risarcimento dei danni causati al Principe di Monaco e, in aggiunta, alla pubblicazione della sentenza sulla copertina della rivista. Gli editori però ricorrono alla Corte EDU sostenendo che

Lo stesso manuale, oltre a presentare nel dettaglio le questioni appena riportate, spiega come intendere il segreto professionale e quando sia possibile esercitarlo¹⁷, affronta il tema della libertà di espressione religiosa, del trattamento di dati economici e della protezione della proprietà intellettuale. Inoltre, ci fornisce anche alcune indicazioni sul modo in cui vengono intesi e considerati i diari personali; tuttavia, rispetto a quest'ultimo punto, occorre adottare molta cautela, poiché nelle fonti consultate non vi sono espliciti riferimenti all'utilizzo dei diari in un contesto di ricerca e, come sempre, è necessario considerare il tipo di progetto e i soggetti coinvolti, ancor più se vi rientrano coloro che vengono considerati dalle istituzioni come soggetti *vulnerabili*. Benché secondo il *Manuale* "Un individuo che mantiene la propria corrispondenza, un diario personale che descrive eventi con amici e colleghi e i dati sanitari di membri della famiglia, può essere esonerato dalle norme sulla protezione dei dati, dal momento che tali attività potrebbero essere a carattere esclusivamente personale o meramente domestico" – precisando, inoltre, che tali attività "potrebbero comprendere anche l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività" (116) –, è importante valutare con attenzione se il diario di campo possa essere inteso come un documento del tutto privato, poiché in ambito antropologico il suo accesso o la sua condivisione rimangono oggetto di dibattito (Russell – Barley 2020).

Come abbiamo visto, sussistono molte ambiguità in relazione ai soggetti coinvolti nel trattamento di dati all'interno di un progetto di ricerca, ma se si intende fare uso delle numerose deroghe previste per chi si occupa di ricerca scientifica e di dati particolari¹⁸ (articolo 9(2)(g-j) GDPR), è importante essere al corrente di quali sono i criteri che vengono utilizzati perché una ricerca possa essere (o meno) definita tale e quando il pubblico interesse possa dirsi legittimo. D'altra parte, non volendo ostacolare la comunità scientifica, il regolamento contempla flessibilità (articolo 89, GDPR) e riconosce tra i diritti fondamentali sia la libertà di espressione e di pubblicazione sia lo scambio di dati e di opinioni tra università, istituzioni e organizzazioni¹⁹. Nel tentativo di trovare un ragionevole equilibrio tra il diritto alla privacy, la protezione delle informazioni personali e la libertà nelle scienze (EDPB 2020), ci si aspetta da chi tratta dati personali per fini di ricerca scientifica – soprattutto se

tutto questo interferiva con la loro libertà di espressione. Trovandosi nella condizione di dover considerare i diritti dei tre soggetti coinvolti, la Corte infine ha deliberato che, sebbene la pubblicazione dell'intervista avesse costituito un'intromissione nella vita privata del principe, la questione era da considerarsi di pubblico interesse, poiché i cittadini avrebbero avuto il diritto di sapere dell'esistenza di un futuro erede per una monarchia. La Corte, in seguito, ha condannato la Francia per la violazione dell'articolo 10 della Carta europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

¹⁷ Dobbiamo qui ricordare che gli antropologi non hanno un albo di categoria e dunque non possono appellarsi al segreto professionale.

¹⁸ Tenendo a mente il dibattito relativo alle problematiche relative alle definizioni terminologiche, per una rassegna sulle possibili deroghe riguardanti la ricerca etnografica si veda Corsin (2018) e cfr. *infra*.

¹⁹ Non è qui possibile approfondire la tematica del trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione, né delle problematiche che derivano dalla ricerca multidisciplinare.

facenti parte della categoria dei *dati particolari* – una maggiore responsabilizzazione e una condotta attenta e rispettosa.

Per poter dirimere possibili controversie, come spiegato in precedenza, in alcuni casi il regolamento rimanda ai sistemi legislativi nazionali. Questo accade per l'Italia, dove, nel caso sia necessario sciogliere dubbi in merito al trattamento di alcuni tipi di dati (in particolare quelli giudiziari), si rimanda al codice della privacy. Allo stesso tempo, per quanto attiene alla ricerca scientifica, lo stesso Garante italiano ha rivisto e pubblicato le cosiddette *Regole deontologiche*, degli allegati dedicati a chi si occupa di attività giornalistica, a chi svolge attività di ricerca statistica o ricerca scientifica e a chi svolge attività di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (art. 20, comma 4, D. lgs. 101/2018). Benché l'attività degli antropologi non rientri esplicitamente in nessuna di queste categorie – in assenza di un albo professionale dedicato –, nel caso di dubbi, oltre ai codici deontologici prodotti dalle associazioni disciplinari nazionali e internazionali, di cui parleremo in seguito, appartenendo al macrosettore relativo alle discipline storiche (11A), di certo possiamo fare riferimento alle regole deontologiche relative alla ricerca storica e all'archiviazione nel pubblico interesse. In queste ultime vengono date indicazioni relative alle prassi degli archivisti, al trattamento delle fonti orali e della diffusione o consultazione dei dati da parte degli utenti.

In riferimento alla raccolta, al trattamento e alla conservazione delle fonti orali, possiamo trarre spunti dall'Associazione Italiana Storici Orali (AISO), i cui membri da molto tempo hanno prodotto un documento dedicato alle buone pratiche da seguire in risposta all'implementazione del GDPR²⁰. Il sito dell'associazione, oltre a esporre due tipologie di consenso (cfr. *infra*) da poter utilizzare in veste di ricercatori strutturati oppure in qualità di ricercatori indipendenti, fornisce validi suggerimenti anche per quanto attiene alla sua raccolta prima di un'intervista²¹; inoltre, illustra come adempiere ad alcune specifiche richieste del regolamento permettendo al contempo di conservare e archiviare la fonte nella sua integrità. Per quanto si presti ad essere un ottimo supporto nel caso in cui condizioni lo permettano, certo si tratta di un punto di partenza, poiché, oltre alle fonti orali e alle interviste, le diverse strategie di raccolta dei dati utilizzate dagli antropologi si trovano lungo un continuum che va dall'osservazione partecipante alle conversazioni informali e inaspettate e contempla le registrazioni audiovisive, l'utilizzo di questionari qualitativi, l'analisi e la riproduzione di discussioni e di *post*

²⁰ Per avere un quadro delle considerazioni maturate dagli storici orali rispetto ai temi qui illustrati, si veda il volume curato da Alessandro Casellato (2021), intitolato *Buone pratiche per la storia orale. Guida all'uso*; per una ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato alla creazione dei documenti menzionati, rimando, in particolare, al capitolo introduttivo scritto dallo stesso Casellato (2021).

²¹ Pagina dedicata alle buone pratiche reperibile sul sito di AISO: <https://www.aisoitalia.org/buone-pratiche-di-storia-orale-alcune-importanti-novita/> (Ultimo accesso: 27 luglio 2021).

online, così come la foto elicitazione e numerose altre modalità di ricerca; per queste ragioni è bene ribadire che ogni singolo caso richiede valutazioni contestuali.

Oltre la dimensione legale, una questione etica

Come anticipato in precedenza, chi fa ricerca *scientifica* non può limitarsi alla conoscenza del quadro legale: la protezione dei dati personali rappresenta un tema di carattere etico. Tuttavia, come precisato dalla Commissione europea in un testo intitolato *Ethics and data protection* (2018a), l'adempimento alle norme del regolamento non implica che la ricerca possa essere considerata *etica*. Si tratta, secondo gli autori del documento, di due dimensioni imprescindibili: "While the EU's ethics review process is primarily concerned with ethics issues, your project must demonstrate compliance with GDPR. However the fact that your research is legally permissible does not necessarily mean that it will be deemed *ethical*" (2018a: 3, corsivi nell'originale). Il regolamento infatti ritiene che la ricerca scientifica possa essere considerata tale anche in virtù dell'adesione ai codici deontologici propri di ogni disciplina, così come in relazione al perseguimento degli obiettivi di ricerca attraverso standard metodologici appropriati²²; dunque suggerisce ai ricercatori di rivolgersi alla comunità scientifica di riferimento. Nel caso dell'antropologia il problema dell'etica è stato affrontato in modi diversi e dagli albori della disciplina (Colajanni 2016)²³. La promulgazione dei principi di condotta offerta dalle associazioni disciplinari si prefigge tra i propri obiettivi l'accrescimento della riflessività del ricercatore, articolando principi generali che vanno poi calati nello specifico contesto di lavoro. Alcune considerazioni trasversali riguardano la continua problematizzazione del posizionamento e delle responsabilità dell'antropologo; l'individuazione degli interessi coinvolti e il riconoscimento delle differenti dinamiche di potere implicate nella ricerca; la costante negoziazione in tema di accesso, disseminazione o proprietà dei dati favorendo la trasparenza e la partecipazione al dibattito. Le revisioni più recenti dei numerosi codici esistenti sono il risultato di complessi processi storici e culturali e di lunghi e accesi confronti tra le diverse anime dell'antropologia e non di rado sono stati alimentati – come ricorda l'American Anthropological Association – da scandali che hanno richiesto una ridefinizione dell'identità sociale della disciplina stessa (Pels 1999; Fluehr-Lobban 2012). In occasione di una rinnovata veste pubblica, spesso legata a committenze, *sponsorship* e collaborazioni private, è stato fondamentale promuovere principi che favorissero il miglioramento della pratica professionale e di ricerca. Anche se i codici deontologici non sono

²² Ciò è conforme anche alle scelte nazionali: nel caso in cui si ritenga necessario sciogliere un dubbio, il testo stesso rimanda alle Regole deontologiche pubblicate in Gazzetta (cfr. nota 2) e ai codici etici disciplinari di riferimento.

²³ Per una dettagliata ricostruzione storico critica si vedano Fluehr-Lobban (2012), Pels (1999), Colajanni (2016); per ulteriori fonti lo stesso sito dell'American Anthropological Association; per una sintesi dei problemi dei nodi più importanti e recenti Brightman – Grotti (2020).

seguiti da tutti e, allo stesso tempo, far parte di associazioni scientifiche o disciplinari può risultare difficoltoso – richiamando dunque le problematiche legate all'autoregolamentazione (Fluehr-Lobban 2012) –, dobbiamo evidenziare quanto questi rappresentino insostituibili punti di riferimento per la comunità antropologica.

Tornando ai quadri etico-normativi europei, rileviamo che i comitati e le commissioni menzionate sono consapevoli di quanto le diverse domande che sorgono durante il lavoro dipendano da numerosi fattori (tra cui la prospettiva epistemologica implicata, l'approccio metodologico previsto, le persone e le istituzioni che vi prendono parte) e dalle istanze spesso contraddittorie che vengono presentate dai differenti attori coinvolti²⁴. Per queste ragioni, all'interno del regolamento spesso non sono prescritte procedure specifiche; si assume in forma implicita che sia dovere del ricercatore ponderare e valutare (in anticipo) in base ai contesti e alle richieste dei propri interlocutori quali siano le misure idonee al trattamento delle loro informazioni. In ogni caso, la flessibilità stabilita dal regolamento – in qualche caso probabilmente abusata – deve, in ultima analisi, essere interpretata in senso restrittivo, dato che, per esempio, “It might be considered abusive for instance for a research organisation to interpret these special provisions in the GDPR as allowing the retention of personal data for indefinite periods and to deny data subject rights to information” (EDPS 2020: 18). Pertanto, come anticipato dalle parole del Garante, rimane da discutere di un aspetto inderogabile: l'obbligo di informare gli interlocutori o i partecipanti alla ricerca. In questo senso, oltre a rappresentare una delle basi giuridiche per il trattamento dei dati (art. 6 e art. 9), uno dei presupposti che ne garantiscono la liceità è costituito dal consenso²⁵, il quale viene fornito all'interessato per le finalità concordate.

Il regolamento intende il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato” (articolo 4(11) GDPR) e per essere considerato “base giuridica per il trattamento dei dati personali [l'assenso] deve essere manifestato mediante azione positiva” (GDPR; *Manuale* 2018; EDPS 2020: 18)²⁶. Sebbene, come abbiamo visto, al momento il regolamento non imponga né un modello né una procedura standardizzata per la sua raccolta, per quanto attiene ai dati particolari il consenso deve essere

²⁴ Per quanto attiene al lavoro di ricerca etnografica, fino ad oggi l'unico documento redatto a livello europeo rimane quello prodotto nel 2014 dal sociologo Ron Iphofen. Nel 2020 lo stesso Iphofen ha curato un corposo volume dedicato all'etica nella ricerca, inserendo alcuni interventi dedicati all'etnografia e all'antropologia, tra cui quelli di Vanessa Grotti e Marc Andrew Brightman.

²⁵ Come precisa il Garante (EDPS 2020: 18), la definizione di consenso alla raccolta e al trattamento dei dati si distingue da quella di consenso informato, ovvero quello impiegato nella sperimentazione clinica. Su quest'ultimo, per una prospettiva storica e per una rassegna delle problematiche non strettamente circoscritte all'ambito della salute, si veda Hoeyer – Hogle (2014). Per una prospettiva critica sul consenso nella ricerca etnografica si veda Bell (2014) e Wynn – Israel (2018).

²⁶ Per una disamina delle caratteristiche del consenso si veda l'articolo 4, per le condizioni che lo rendono valido l'articolo 7, per le norme relative ai minori l'articolo 8; si veda inoltre EDPS (2020: 18-19).

esplicito e può essere prestato in forma orale²⁷ o scritta (*Manuale* 2018). Fermo restando che in questa sede – data la vastità di contesti, progetti di ricerca e istituzioni presso le quali può svolgersi il lavoro – possono essere fatte considerazioni di carattere generale, ricordiamo inoltre che, allo stato attuale delle cose, questa autorizzazione dovrebbe – se sussistono le condizioni – essere raccolta prima dell’inizio della ricerca o dell’intervista vera e propria ed è imprescindibile utilizzare il linguaggio più appropriato a seconda del contesto e degli interlocutori coinvolti²⁸. Qualora non fosse possibile individuare le finalità del trattamento dei dati al momento della raccolta, il regolamento afferma al considerando 33 che “dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista”. In ogni caso l’interessato dovrebbe essere informato della possibilità di esercitare il diritto di revoca del consenso a propria discrezione e in qualsiasi momento²⁹.

Rispetto al tema del consenso troviamo un sostanziale accordo con i codici etici e deontologici pubblicati dalle associazioni nazionali e da quelle internazionali. Oltre a rappresentare un aspetto centrale nel codice dell’AAA, l’importanza del consenso viene ricordata anche dal codice etico di SIAC: “[è] opportuno che gli antropologi ottengano il previo consenso informato delle persone che essi studiano, fornendo informazioni, garantendo un uso corretto del materiale prodotto e offrendo un dialogo continuo con i soggetti interessati”; inoltre, si ricorda a chi fa ricerca di porre particolare attenzione “[a]ll’identificazione e [a]ll’osservanza dei vari codici di consenso informato, nonché delle normative che riguardano i propri progetti”; il codice SIAC non considera il consenso scritto come prassi obbligatoria, ma si concentra in particolare sulla “qualità della consapevolezza”³⁰.

²⁷ Rispetto a questa possibilità si potrebbe lavorare per costruire un protocollo che garantisca legittimità al consenso orale anche nei casi di dati sensibili o di soggetti cosiddetti *vulnerabili*.

²⁸ In questa fase è fondamentale spiegare quantomeno perché i dati vengono raccolti, come verranno utilizzati e conservati e per quanto tempo; qualora questi fossero soggetti a una pubblicazione, si dovrà, secondo il regolamento, cercare di diminuire il possibile impatto (negativo) che la divulgazione delle informazioni potrebbe avere per soggetti coinvolti.

²⁹ A questo proposito è bene sottolineare che non ci dovrebbe essere alcun obbligo di motivazione per detta revoca. Secondo il regolamento il consenso non potrebbe considerarsi libero laddove non fosse possibile revocarlo con la stessa facilità con cui è stato accordato. In merito alla problematica della revoca del consenso nella ricerca etnografica si veda Atkinson (2009: 19).

³⁰ Codice etico di SIAC, <https://www.siacantropologia.it/codice-etico/> (Ultimo accesso: 28 agosto 2021); il codice etico di SIAA propone invece di problematizzare il consenso, soprattutto alla luce della forte componente collaborativa implicata nella ricerca (art. 9(c)), <http://www.antropologiaapplicata.com/wp-content/uploads/2018/07/codice-etico-della-siaa-1.pdf> (Ultimo accesso: 28 agosto 2021). Il codice deontologico di ANPIA prevede una valutazione in relazione al tipo di progetto e di azione previsti ponendo attenzione al rispetto della volontà degli interessati e alla trasparenza: <https://anpia.it/chi-siamo/codice-deontologico/> (Ultimo accesso: 28 agosto 2021).

Visti i cambiamenti che possono occorrere durante la ricerca, è evidente quanto sia difficile garantire l'eshaustività del consenso (anche perché – a meno di casi specifici – l'interazione non può certo concentrarsi esclusivamente su quello). Allo stesso tempo, come ricorda Colajanni (2016: 182), è impensabile immaginare di poter richiedere il consenso a tutti i gruppi e a tutti gli attori sociali coinvolti. Chiaramente dovremmo chiederci in quali circostanze e a quali condizioni il consenso possa realmente considerarsi *libero* e, seguendo Russell e Barley (2020), riflettere sulla possibilità che i partecipanti possano ignorare le mail o non presentarsi a un appuntamento, pur continuando a partecipare alla ricerca (12). Inoltre, non possiamo dimenticare che procedure istituzionalizzate di richiesta del consenso possono modificare relazioni nate in maniera imprevista o informale, alterando repentinamente la percezione dei rapporti di potere tra chi raccoglie i dati e i partecipanti, rischiando dunque di minare i rapporti di fiducia instaurati. In altre parole – se istituzionalizzate in questi termini –, le pratiche di raccolta dati possono produrre anche particolari regimi di socialità. Riflettendo sulle modalità per rendere operativo il consenso sul campo attraverso il riconoscimento delle differenze che intercorrono tra “ethics as a regulatory concept and ethics in practice” (Russell – Barley 2020: 5), pare ragionevole immaginare di prendere decisioni in risposta alle contingenze più che aderire a principi stabiliti in anticipo (Russell – Barley 2020)³¹, ma è indispensabile conoscere i quadri normativi del contesto in cui si svolge la ricerca.

Tornando al regolamento – salvo alcuni casi e in linea generale – il consenso andrebbe richiesto ogni qualvolta cambino le finalità iniziali della ricerca e, a meno che non sussistano ragionevoli impedimenti di natura economica, qualora si preveda di ritenere i dati raccolti o di analizzarli per motivi ulteriori rispetto quanto accordato, è necessario predisporre un consenso che contenga queste informazioni. Come abbiamo già accennato, il regolamento prevede che il consenso sia revocabile in qualsiasi momento e che (secondo l'articolo 15 e ss. del GDPR) l'interessato possa chiedere l'accesso, la rettifica, l'integrazione, la limitazione al trattamento o la cancellazione dei propri dati. Quest'ultimo, definito anche “diritto all'oblio”, può avere implicazioni importanti perché – spiega il Garante italiano – si tratta di “un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno ‘reso pubblici’ i dati personali dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri

³¹ Questo è ciò che contempla lo European University Institute (2018) suggerendo, in vista della scrittura di un progetto, che “If research consists of fieldwork, obtaining informed consent might be an ongoing process, rather than a onetime event. Meaning, that in such case, the process of obtaining informed consent might evolve differently from what was anticipated before starting the research. Consent should be renegotiated if the inquiry moves in an anticipated new direction. The methodological limitations of gaining ‘fully informed’ consent have to be made clear at the outset” (11). Si veda anche il caso di Raffaetà (2021).

titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi ‘qualsiasi link, copia o riproduzione’”³². Tuttavia, qui vale la pena di ricordare che i diversi ruoli che un antropologo può assumere all’interno delle istituzioni non sempre permettono un completo controllo sulla riproduzione e la gestione dei dati prodotti dalla ricerca (Brighthman – Grotti 2020).

Secondo quanto espresso dal parere 5/2014 del Gruppo Articolo 29, un altro punto centrale riguarda il fatto che il consenso dovrebbe essere richiesto anche nel caso in cui i dati vengano, in seguito, anonimizzati. Prima di incorrere in spiacevoli fraintendimenti occorre precisare che il processo di anonimizzazione, così come inteso dal gruppo di lavoro e dal regolamento, è un’operazione irreversibile che attraverso tecniche specifiche elimina elementi di identificazione diretta o indiretta (come nei dati aggregati) e impedisce di risalire alla persona interessata. Tuttavia, se l’operazione di anonimizzazione è fatta dopo la raccolta dei dati, il consenso alla raccolta e al trattamento dovrebbe essere richiesto ugualmente. In altri termini, a meno che non vengano implementate tecniche di anonimizzazione sin dalla raccolta dei dati, chi si occupa delle operazioni relative al trattamento delle informazioni di un individuo sta processando dati personali che, se previsto, saranno anonimizzati solo in un secondo momento; per queste ragioni rimane necessario dimostrare come sono stati ottenuti e per questo è previsto il consenso. Inoltre, il regolamento esplicita una netta distinzione tra l’anonimato e la pseudonimizzazione. Quest’ultima è considerata un’operazione in cui – pur essendo plausibile risalire con ragionevoli sforzi all’interessato – si modificano o si eliminano le informazioni che riconducono al soggetto³³. Secondo il regolamento la pseudonimizzazione prevede “che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive

³² Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/oblio> (Ultimo accesso: 3 settembre 2021). Sulla pagina indicata ci sono i link alla normativa, documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche. Aggiungiamo che la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) riconosce che non si tratta di un diritto assoluto (*Manuale* 2018); la richiesta deve essere ponderata sulla base dell’insieme dei diritti e degli interessi coinvolti, dunque il risultato può variare a seconda del caso. Tra i fattori considerati riveste un ruolo di primo piano la natura dell’informazione: se questa fa riferimento alla vita privata dell’interessato e non vi è un interesse pubblico alla sua divulgazione, essa prevale sul diritto generale di accedervi; se al contrario si tratta di una figura pubblica, l’interesse generale potrebbe autorizzare all’accesso (Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa 2018: 248-249). Nuovamente, è necessario trovare un equilibrio tra la protezione dei dati personali dell’interessato e della sua vita privata, e gli interessi legittimi degli altri attori coinvolti, compresi gli editori (un caso simile a quello riportato nella nota 15). Come spiegatomi da Alenka Jelen – Senior Lecturer all’Università di Stirling – durante il confronto avvenuto in occasione della Summer School di ECPR (agosto 2021), tale diritto può chiaramente essere esercitato in tutte le fasi della ricerca e implica che i dati vengano cancellati insieme alle informazioni che sarebbero confluite nell’analisi. Nel caso in cui la revoca del consenso o l’esercizio del diritto di oblio venga fatto valere dopo che le informazioni sono state pubblicate, rimane di certo difficile – se non impossibile – il ritiro di un libro già stampato, mentre è possibile il ritiro di un articolo pubblicato in una rivista o su un sito web. A questo punto – tenendo a mente le precedenti considerazioni – è chiaro che se il ricercatore intende pubblicare ugualmente, pur appellandosi al pubblico interesse, l’interessato ha il diritto di procedere legalmente.

³³ Si tratta di tecniche e misure volte a garantire il principio di minimizzazione dei dati (articolo 5). Cfr. Bougleux – Declich – Barrera (2021) e Raffaetà (2021).

siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4(5)). Poiché non sono equiparati a informazioni rese anonime, si tratta di dati personali per cui vanno applicate tutte le prassi previste dal regolamento³⁴.

Dunque, è bene tenere a mente che ciò che oggi chiamiamo comunemente *anonimato* è in realtà assimilabile alla riservatezza o alla confidenzialità e spesso non può essere garantito. Tali considerazioni hanno particolare rilievo soprattutto in relazione all’etnografia digitale, visto che è sempre più facile per le persone riconoscersi o autoidentificarsi³⁵.

Quali prospettive per il futuro?

Come abbiamo avuto modo di vedere, sebbene all’interno del regolamento siano previste numerose deroghe per chi si occupa di ricerca scientifica (Corsin 2018), molti sono i punti problematici che interessano, in particolare, la ricerca etnografica (Raffaetà 2021). Analizzando attentamente alcuni articoli del testo ci si accorge che, se da una parte i legislatori tutelano con attenzione chi vi prende parte, dall’altra presuppongono un grande livello di responsabilizzazione per chi conduce la ricerca, un tema di certo non esente da critiche (Trnka – Trundle 2017). La forte responsabilità riposta su chi fa ricerca ha implicazioni sulla soggettività del ricercatore e della ricercatrice, ai quali difficilmente viene riconosciuta la vulnerabilità spesso implicata nelle relazioni interpersonali che si creano sul campo. A tal proposito è doveroso menzionare il recente e drammatico caso di Luisa Schneider (2020), al tempo dottoranda all’Università di Oxford, vittima di uno stupro da parte di uno dei membri della comunità in cui svolgeva la ricerca di campo. Oltre alle difficoltà personali affrontate a seguito della violenza subita, l’autrice ci invita a considerare tutte le problematiche che l’hanno portata a riorientare la ricerca e a riorganizzare un nuovo progetto in attesa della risposta del comitato etico che avrebbe dovuto decidere se approvare un nuovo progetto e finanziarlo. Al contempo la sua esperienza, i suoi dilemmi e la solidarietà venutasi a creare con le donne del luogo hanno aperto, come spesso accade, nuove dimensioni di

³⁴ Per una panoramica sul tema e per alcuni casi di re-identificazione si veda l’articolo a cura della dottoranda in scienze giuridiche Romina Marconi, reperibile sul sito della rivista giuridica *online* «Ius in Itinere»: <https://www.iusinitinere.it/anonimizzazione-del-dato-le-tecniche-possibili-26388> (Ultimo accesso: 30 agosto 2021).

³⁵ Rispetto a quest’ultima tematica, su cui non è possibile soffermarsi ulteriormente, è chiara la frattura provocata dalla compresenza di due istanze a dir poco divergenti: l’imprescindibile esigenza di riconoscere la partecipazione delle persone, protagoniste di una loro storia nel presente (Fabian 1983), le cui informazioni personali sono nella maggior parte dei casi insostituibili (Pels *et al.* 2018) e, contemporaneamente, la negazione della loro presenza in nome della protezione dei loro dati. Su alcune considerazioni ulteriori relative all’anonimato e all’integrità scientifica si veda in particolare Rhoads (2020) e l’articolo di Murphy, Jerolmack e Smith (2021).

ricerca. Questo esempio permette di ribadire quanto il ricercatore, i partecipanti e gli stessi dati siano inseparabili e tutti implicati in una relazione simbiotica di produzione e rappresentazione della conoscenza.

Tornando alle considerazioni esposte in questo testo, si è tentati di concludere che vi siano eccessive limitazioni per l'attività di ricerca e che sia impossibile prevedere le conseguenze di ogni azione secondo una politica temporale anticipatoria (Donzelli 2019). D'altra parte, nonostante le difficoltà siano evidenti, ritengo sia possibile affermare che con questo regolamento non si intende danneggiare la comunità scientifica, ma controllare in maniera più efficace coloro che strumentalizzano la ricerca e il suo imprescindibile ruolo nella società per fini strettamente economici e commerciali. Nonostante la complessità illustrata, rimane importante per gli antropologi conoscere il quadro normativo attuale ed è bene ribadire che, nella logica che sottende il regolamento – perlomeno nel momento in cui scrivo –, l'aver problematizzato e posto attenzione ad alcune delle questioni qui trattate dimostra la comprensione dei possibili rischi di una ricerca e di quelli relativi al trattamento dei dati. Sarebbe proprio questa comprensione a favorire l'applicazione di misure organizzative adeguate per tutelare i nostri interlocutori, permettendoci di comunicare e motivare le ragioni delle nostre scelte anche di fronte all'imprevisto. Considerando i fraintendimenti che derivano da presupposti profondamente differenti e il mancato riconoscimento di un più ricco pluralismo etico, l'invito che si propone qui è quello di vedere questo momento come un'occasione per rendere la pratica di raccolta più accurata e migliorare, in generale, la qualità della ricerca.

Se proviamo a riprendere le domande poste inizialmente, dobbiamo rispondere che, data la vastità di situazioni in cui l'attività di ricerca può presentarsi e i principi stessi che animano il regolamento, non esiste una risposta univoca, la valutazione deve essere contestuale (Bougleux – Declich – Barrera 2021). Sebbene questo contributo rappresenti il tentativo di illustrare alcune delle risorse disponibili per affrontare le sfide metodologiche, etiche e professionali che si presentano in ambito antropologico, un confronto continuativo rimane urgente, perché oggi, in Italia, a differenza di altri contesti nazionali ed europei, solo gli studi sulla sperimentazione animale e gli studi clinici sono sottoposti con regolarità ad una valutazione etica tramite organismi preposti. Per quanto attiene alle scienze sociali nello specifico, al momento esiste un vuoto normativo (Cubelli – Della Sala 2017) tale per cui – anche se in molte istituzioni o aziende sono previsti i Data Protection Officer (DPO) a cui chiedere delucidazioni – non sempre ci sono comitati etici che valutano e approvano la ricerca, lasciando dunque i singoli ricercatori alle prese con un lavoro a dir poco complesso. Da questo punto di vista, in molti contesti europei e internazionali i comitati etici sono spesso considerati indispensabili per sentirsi, come ricercatori, più sicuri della

propria ricerca. Per quanto pongano difficoltà specifiche, possono avere il pregio di prevenire casi come quello di Schneider o alcuni ancor più drammatici come quello di Regeni³⁶.

Rivolgendoci agli scenari in cui la ricerca potrebbe svolgersi in futuro e ai nuovi orizzonti professionali degli antropologi e delle antropoghe, dobbiamo considerare che la rivoluzione digitale in atto rende estremamente difficile immaginare compiutamente quali saranno le nuove forme di acquisizione, trattamento, disseminazione e accesso alle informazioni prodotte durante l'attività di ricerca (e non solo). Nel caso dell'etnografia digitale³⁷, ci sono sfide ancora più specifiche che, per esempio, potrebbero riguardare la riconoscibilità del ricercatore e la sua costante reperibilità, la sua visibilità e la sua incolumità. La pandemia di Covid-19 ha palesato il problema dell'utilizzo delle piattaforme, delle applicazioni e dei *social network* (da WhatsApp, a Facebook, Instagram, ecc.) e ha messo di fronte a numerosi dilemmi: per esempio, come comportarsi di fronte alle diverse *policy* relative alla gestione dei dati presenti nelle numerose applicazioni che utilizziamo quotidianamente? Soprattutto in riferimento alla condivisione di foto, ai messaggi vocali, alle chat, ai servizi per stoccare i propri materiali. È chiaro che il ricercatore deve avere protocolli di ricerca specifici e una conoscenza approfondita tanto di ogni strumento (piattaforma, applicazione, ecc.) di cui intende servirsi³⁸ quanto delle politiche relative alla gestione dei dati. Inoltre, dovrebbe sapere dove sono collocati i *server* e se i materiali vengono archiviati localmente o *in cloud*. In molti casi la prassi più sicura è quella di affidarsi ai servizi forniti dalle università o dotarsi di strumenti a pagamento, ma non tutti lavorano in Accademia o in organismi istituzionali che forniscono questi servizi³⁹. Prima di giungere alle conclusioni, è necessario soffermarsi brevemente sul tema della *Open Science* e porre l'attenzione sulla crescente richiesta di condivisione dei dati prodotti dalla comunità scientifica. A tal fine è opportuno segnalare che tale richiesta diventa sempre più incalzante, non solo da parte delle istituzioni europee, ma anche da parte della società civile. Un esempio che può ben rappresentare questa propensione è quello dei cosiddetti *data-activist* (Ruckestein – Dow Schüll 2017), ossia gruppi di cittadini e studiosi che cercano

³⁶ Sul caso dell'allora ricercatore e antropologo Enzo Alliegro, denunciato dalla DIGOS durante una ricerca di campo, e sul caso della studentessa di antropologia Roberta Chiroli, si veda:

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/09/01/news/ricercatore_denunciato_dalla_digos_per_aver_occupato_i_bin_ari_di_una_stazione_a_brindisi_un_errore_stava_lavorando_per_il-146992503/ (Ultimo accesso: 3 settembre 2021).

³⁷ Non potendo qui trattare l'argomento delle ricerche svolte su internet, rimando ad Aoir (Association of Internet Researchers), un'associazione accademica multidisciplinare che pone molta attenzione agli aspetti etici della ricerca *online*: <https://aoir.org> (Ultimo accesso: 5 agosto 2021).

³⁸ Per alcune proposte operative in tema di piattaforme, si veda Corsin (2018).

³⁹ Per fare un esempio concreto, in alcuni Paesi l'utilizzo di Google e dei suoi servizi non è considerato opportuno perché può prevedere lo stoccaggio di dati al di fuori dell'Europa. Per queste ragioni è consigliabile l'utilizzo di servizi predisposti dalle università o dalle organizzazioni in cui si lavora e con le quali sono stati stipulati accordi formalizzati.

di comprendere e promuovere le potenzialità benefiche che possono scaturire da un uso regolamentato delle informazioni di carattere personale. Secondo gli attivisti dei dati ciò potrebbe avvenire rimanendo vigili sulle diseguglianze che permettono ad alcuni l'accesso e il controllo ai propri dati, riconoscendo allo stesso tempo come la loro assenza possa rendere le persone ancor più vulnerabili. Quest'ultimo è il caso di Caroline Criado Perez, una giornalista e attivista britannica che, nel saggio intitolato *Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men* (2019), si focalizza in particolare sui cosiddetti *data-gap*, ossia sulla carenza di dati disaggregati (per genere) e la loro difficile reperibilità. L'autrice rivolge una critica particolare alla mancanza di informazioni disaggregate per le donne "di colore" (nel testo dell'autrice), con disabilità e appartenenti alle fasce più povere della popolazione (Criado Perez 2019). Queste analisi hanno l'intento di creare campagne informative per favorire l'equità e la giustizia sociale, nel tentativo di evitare la riproduzione di diseguglianze ricreando assetti di potere già consolidati, soprattutto in vista dell'inevitabile implementazione dell'intelligenza artificiale in molti ambiti della vita quotidiana⁴⁰.

Rispetto a queste istanze e, in ultima analisi, ai principi della *Open Science*, dove vengono promossi la trasparenza, il riutilizzo e la pubblicazione dei dati affinché il lavoro scientifico possa essere sempre più inclusivo e collaborativo, non possiamo che essere favorevoli. Tuttavia, attraverso le parole di Brightman e Grotti (2020) è necessario ricordare che, da una parte "the future of anthropology lies within individual practitioners' and professional communities' capacities to mobilize and support researchers across social, racial, ethnic, geographical divides in order to achieve greater equity and fairness in both practice and scholarly representation" (Brightman – Grotti 2020: 830); dall'altra gli antropologi maturano relazioni e impegni etici differenti, dovendo allo stesso tempo e ininterrottamente "exercise judgments about the extent to which they are indebted toward research participants and the extent to which they should allow the latter to exercise control over data and publications, taking into account the specific power dynamics, colonial histories, etc. at stake in any situation as it evolves over time" (Brightman – Grotti 2020: 827). Proprio perché chi fa ricerca etnografica è praticamente inseparabile o indivisibile dai propri dati, alla luce dello sviluppo di un approccio di ricerca maggiormente collaborativo⁴¹ e aperto sarebbe necessario esaminare l'attuale ridefinizione della sfera

⁴⁰ Per una recente lettura femminista sulla nascita e l'utilizzo dei dati si veda D'Ignazio – Klein (2020). Per una riflessione sulla carenza, sulla scarsa qualità e mancanza di rappresentatività di dati in particolare per i gruppi minoritari e sulle conseguenze che questo ha nel processo di *policymaking* e la rilevanza dell'analisi qualitativa per comprendere come queste mancanze emergano, si veda Giest – Samuels (2020).

⁴¹ In risposta a questa occorrenza si vedano le linee guida formulate da alcuni membri di EASA, pubblicate all'interno della *newsletter* n. 75 (2020) e reperibili al link: <https://easonline.org/newsletter/75-0120/guidelines> (Ultimo accesso: 3 settembre 2021).

pubblica e privata del ricercatore stesso e di quanto queste dimensioni vengano riconfigurate a loro volta dalle tecnologie digitali.

Infine, occorre affrontare brevemente una questione che riguarda problemi di carattere epistemologico e le modalità secondo cui – in nome della trasparenza e del principio della *Open Science* – il dato viene concepito e gestito dalle agenzie di finanziamento, dalle riviste internazionali e da altri organismi accademici. Seguendo le osservazioni di Pels (*et al.* 2018) occorre porre enfasi sulle diverse modalità di raccolta dei dati e sottolineare i presupposti problematici che cercano di ricondurre tale vastità di informazioni ad una categoria unitaria (a cui ci si riferisce solitamente con il termine inglese *data*⁴²). Secondo Pels questo tipo di richiesta presuppone una logica positivista che insiste sulla replicabilità del dato (ricalcando l'idea dell'esperimento di laboratorio o della ricerca quantitativa), considerandolo di fatto una unità già mercificata; alienando i dati dai contesti sociali in cui vengono prodotti si ignorano le trasformazioni di significato che il concetto stesso può assumere e che la ricerca etnografica può invece fare emergere. Nelle parole dell'autore, lo stesso concetto di “data management” obscures that the classification of research materials as ‘data’ is deceptive because, in the process of working on the materials gathered during research, they come to mean different things to different people” (2018: 396). E ciò accade in particolare nella ricerca etnografica, vista la serendipità che spesso caratterizza il lavoro di campo (Donzelli 2019), tanto che è difficile se non impossibile cogliere il momento in cui le informazioni che ci circondano – a volte secondo un lento processo riflessivo, o a volte in forma di rapida intuizione – vengono trasformate e intese da quel momento in poi come *dato*. Esprimendo preoccupazione soprattutto in merito al tema della *ownership* dei dati, il gruppo di studiosi (Pels *et al.* 2018) afferma che – pur aderendo al principio di condivisione dei dati riassunto nell'acronimo FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) –, di fronte alle crescenti richieste di *accountability* nei confronti del lavoro di ricerca si dovrebbe proporre una distinzione epistemologica – appropriata solo in specifici contesti (394) –, tra dati *grezzi*, sui quali si dovrebbero porre particolari misure protettive, e dati processati, ovvero presentabili e condivisibili con terze parti. Anche se Pels e colleghi non vi fanno espressamente riferimento, perché propongono questa distinzione prima dell'implementazione del regolamento, ciò che affermano è in accordo sia con i principi del GDPR sia con i principi europei della scienza aperta, oggi riassunta nel motto “as open as possible, as closed as necessary”. Fatte queste osservazioni – non potendo articolare in questo spazio una riflessione approfondita, che tuttavia mi propongo di sviluppare in un diverso testo –, di seguito mi limito a formulare alcune considerazioni

⁴² Per una riflessione sullo slittamento semantico assunto dal termine *datum/data* e per una ricostruzione delle qualità relazionali dei dati, si veda Gitelman (2013); per una prospettiva di carattere antropologico sul ruolo dei dati nel contesto contemporaneo, si veda il numero speciale del «Journal of the Royal Anthropological Institute» pubblicato nel 2021.

preliminari che riguardano l'apparizione di logiche distinte e in contrasto tra loro: da un parte il diritto alla protezione dei dati e dall'altra la richiesta (e, in futuro, il dovere) di renderli *aperti*: due logiche a cui parallelamente si somma un dovere nei confronti tanto della *scienza* e della società quanto nei confronti dei partecipanti alla ricerca. Tornando alla distinzione di Pels *et al.* (2018), valida anche secondo Bougleux (2021), riprendo il titolo del testo curato da Gitelman, "*Raw Data*" *Is an Oxymoron*, perché è verosimile ritenere che il dato grezzo rappresenti un vero e proprio ossimoro ed è opportuno interrogare questa stessa classificazione come risultato di un processo storico e culturale, tanto nelle scienze naturali quanto in quelle sociali; ancor più se consideriamo che la proliferazione di ambivalenze genera il GDPR. Infatti, nella maggior parte dei casi non è possibile prevedere quali dati, in una ricerca, verranno *raffinati* superando una sorta di soglia ontologica, e questo perché i dati assumono significato e valore in virtù del fatto che, come afferma Walford (2021) in accordo con Gitelman (2013), possono essere trasformati in qualcosa d'altro (nella ricerca e non solo). Del resto, l'interessante analisi svolta da Antonia Walford e pubblicata sul «Journal of the Royal Anthropological Institute» si sviluppa anche a partire dalle nuove implicazioni sottese al concetto di apertura dei dati, ovvero di un immaginario nel quale "data is constituted by its potential" (Walford 2021: 128) e "data is 'not yet' knowledge" (Walford 2021: 136). Ciò, aggiungiamo, si manifesta con chiarezza guardando alle diverse caratteristiche attribuite ai dati (i quali possono essere *raw, cooked, processed, thick, big, warm*, ecc.) e alle numerose metafore impiegate per tradurre l'indefinibile potenziale, le quali diventano anche criteri di distinzione, istituzione di soglie e di legittimazione di un loro particolare utilizzo⁴³. Mi sembra di poter affermare che il punto sia esattamente questo: grazie al loro potenziale imprevedibile, il quale è sempre latente e in attesa di essere costituito – "a form of social relation that has not happened yet" (Walford 2021: 128) –, nell'immaginario come nella pratica i dati possono assumere qualsiasi forma e questo li rende votati all'apertura ma, virtualmente, (anche) pericolosi. Seguendo questa logica, è la stessa tensione tra il loro potenziale relazionale e la loro realizzazione, "the tension between the possibility of becoming anything at all and the necessity of becoming something in the end" (Walford 2021: 135) a caratterizzarne il valore intrinseco. Queste ultime osservazioni non escludono quanto sostenuto da Pels e colleghi (ovvero che in alcuni contesti il dato sia considerato unità già mercificata), ma sottolineano un'ambivalenza e un conflitto (tra la protezione e l'apertura dei dati). In questo

⁴³ Ciò richiama la famosa metafora "data is the new oil", un'espressione dalla grande potenza evocativa, che ben si presta a sottolineare le illimitate potenzialità dei dati. Questi ultimi, del resto, vengono di volta in volta paragonati ad una risorsa *naturale*, una moneta di scambio, un lubrificante per i modelli socioeconomici, un prodotto dalle proprietà autogenerative. Non possiamo negare che i dati siano diventati "buoni da pensare". Per alcuni esempi si veda l'elenco di variazioni raccolto dal giornalista Michael Haupt: <https://medium.com/project-2030/data-is-the-new-oil-a-ludicrous-proposition-1d91bba4f294> (Ultimo accesso: 28 maggio 2021).

caso potrebbe essere lo stesso potenziale immateriale – generato e generativo – che caratterizza i dati (e di cui la replicabilità sarebbe solo una delle innumerevoli proprietà) ad essere mercificato ancor prima di essere declinato in una relazione intersoggettiva.

Pertanto, pur ammettendo che la distinzione epistemologica proposta da Pels *et al.* (2018) possa rappresentare una soluzione funzionale per una parte della comunità antropologica, può esserlo solo se considerata alla luce del tema della protezione dei dati. In altri termini, in accordo con il GDPR, si potrebbe tutt'al più affermare che “especially careful consideration needs to be given to data protection measures for ‘raw’ anthropological data” (Brightman – Grotti 2021: 829). Questo perché Pels e colleghi riconoscono che “boundaries between raw data and processed data are drawn differently, depending whether the audience in question is interested in mere verification, publication or reuse and the drawing of that boundary, and therefore the provision of access to the data concerned, is the ethical responsibility of the researcher” (Pels *et al.* 2018: 399). Viste le attuali richieste di condivisione dei dati e di maggiore trasparenza rispetto alla loro raccolta e produzione durante la ricerca (Jerolmack – Murphy – Smith 2021), quella proposta inizialmente da Pels *et al.* resta quindi una classificazione difficilmente applicabile a una tanto eterogenea comunità scientifica, soprattutto alla luce dei concetti di *dato personale* o di *dato particolare*, che – per quanto complessi, problematici, etnocentrici ed altrettanto situati – riescono a delimitare con maggiore precisione quali informazioni devono essere trattate con maggiore cautela e quali non devono essere condivise. In realtà, lo stesso regolamento potrebbe, anzi, tutelare e giustificare il ricercatore che rifiuta di condividere le informazioni personali dei propri interlocutori con un comitato editoriale o un giornalista che richiede come le analisi siano state prodotte⁴⁴. Chiaramente, considerati i diversi ruoli che possono essere assunti in un lavoro di ricerca etnografica e collaborativa o le aspettative sui risultati da questa scaturiti, ci troviamo ancora una volta di fronte a obblighi etici e deontologici totalmente differenti.

In ogni caso, certo è che la ricchezza di informazioni personali presenti nella tipologia di dati raccolti dagli antropologi impedisce loro di partecipare a molti dei programmi di ricerca *Open Science*, sostenuti per esempio dallo European Research Council (Brightman – Grotti 2020). Senza contare che, come abbiamo visto negli esempi presentati in precedenza, è necessario considerare non soltanto come i partecipanti vengano rappresentati e in quali spazi i risultati delle ricerche possano essere consultabili e dunque chi siano i potenziali lettori (Brightman – Grotti 2020), ma inoltre – partendo dal presupposto che il dato sia una costruzione culturale – interrogarci su come questo possa essere rappresentato e visualizzato, cercando di indagare, a titolo esemplificativo, il potere

⁴⁴ Tuttavia, si vedano le controversie presentate nella nota 16 e si consideri lo statuto particolare riservato ai giornalisti nelle regole deontologiche a loro dedicate. In ogni caso anche Pels e colleghi concordano sul dovere di condividere i dati in regime di stretta confidenzialità nei casi in cui venga ipotizzata una frode scientifica (2018: 400).

implicito insito in un certo tipo di rappresentazione dei dati (Gitelman 2013); o, ancora, indagare i diversi regimi di leggibilità dei dati (Pellizza 2020: 276), i contesti che ne discriminano l'utilizzo, l'autorevolezza e la legittimità. Nel caso presentato da Pellizza vediamo come le pratiche di raccolta dei dati e identificazione dei migranti che transitano in Europa co-producano veri e propri ordini sociali informati da rappresentazioni conflittuali dell'Europa stessa.

Per concludere, in riferimento ai cambiamenti che investono la ricerca etnografica, vorrei riprendere alcune considerazioni sviluppate da Murphy, Jerolmack e Smith, in un articolo intitolato *Ethnography, Data Transparency and the Information Age* e pubblicato in «Annual Review of Sociology» (2021). Gli autori non soltanto evidenziano quanto le convenzioni seguite da chi si occupa di etnografia stiano diventando anacronistiche rispetto ai cambiamenti attuali e alle aspettative riposte nella scienza, ma ricordano quanto gli etnologi abbiano spesso risposto a queste sfide individualmente; anche loro si chiedono: è possibile sviluppare una risposta coordinata per affrontare l'avvento delle nuove tecnologie e queste nuove aspettative?

Se intendiamo rendere l'antropologia parte integrante della sfera pubblica, dobbiamo chiederci quale mondo e quale futuro vogliamo che la ricerca produca e considerare che, di fronte a un pubblico sempre più vasto e attento, aumentano gli attori sociali che richiedono agli etnologi in quali modi essi producano il loro lavoro. In accordo con gli autori ritengo che questo momento possa rappresentare un'occasione per migliorare la pratica professionale della comunità antropologica rinnovando l'invito a potenziare l'insegnamento e le discussioni etiche (Biscaldi 2016) e per immaginare buone pratiche e percorsi di accompagnamento alla carriera scientifica e professionale.

Bibliografia

ARTICOLO 29, GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2014 *Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques*.

ATKINSON, PAUL

2009 *Ethics and ethnography* in «21st Century Society», n. 1, vol. 4, pp. 17-30.

BELL, KIRSTEN

2014 *Resisting commensurability: Against informed consent as an anthropological virtue* in «American Anthropologist», n. 3, vol. 116, pp. 511-522.

BISCALDI, ANGELA

2016 *La responsabilità di esser-ci. I dilemmi etici della ricerca in antropologia applicata* in «Antropologia Pubblica», n. 2, vol. 2, pp. 27-39.

BOUGLEUX, ELENA

2021 *Un General Data Protection Regulation (GDPR) non molto general* in «Archivio antropologico mediterraneo», n. 23(1), pp. 1-13.

BOUGLEUX, E. – DECLICH, F. – BARRERA, G.

2021 *GDPR tra protezione dei dati personali e privacy. Intervista a Giulia Barrera* in «Archivio antropologico mediterraneo», n. 23(1), pp. 1-6.

BRIGHTMAN, A. – GROTTI, V.

2020 *The Ethics of Anthropology*, in IPHOFEN, R. (ed.), *Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity*, Springer, Switzerland, pp. 817-834.

CASELLATO, ALESSANDRO

2021 *Introduzione. Buone pratiche per la storia orale: un cantiere aperto*, in Casellato (a cura di), *Buone pratiche per la storia orale. Guida all'uso*, Editpress, Firenze, pp. 9-68.

COLAJANNI, ANTONINO

2016 *L'etica e l'antropologia. Con particolare riferimento ai codici etici delle antropologie applicative* in «Antropologia Pubblica», n. 2, vol. 2, pp. 173-187.

CORSIN, JIMENEZ

2018 *A Data Governance Framework for Ethnography v. 1.0*, Spanish National Research Council.

CRIADO PEREZ, CAROLINE

2019 *Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men*, Abram Press, New York (trad. it. 2020 *Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano*, Einaudi, Torino).

CRIVELLARO, FRANCESCA

2016 *Il difficile equilibrio fra etica e libertà nella ricerca. Dilemmi etici, conflitti e strategie*, «Antropologia Pubblica», n. 2, vol. 2, pp. 103-113.

CUBELLI, R. – DELLA SALA, S.

2017 *Ethics committees for non-clinical studies with humans: an unmet need* in «the Future of Science and Ethics», n. 2, vol. 1, pp. 139-143.

DE KONING, M. – MEYER, B. – MOORS, A. – PELS, P.

2019 *Guidelines for anthropological research: Data management, ethics and integrity* in «Ethnography», n. 2, vol. 20, pp. 170-174.

D'IGNAZIO, C. – KLEIN, L.

2020 *Data-Feminism*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

DONZELLI, AURORA

2019 *Discovering by Surrendering: for an Epistemology of Serendipity Against the Neoliberal Ethics of Accountability* in «Antropologia», n. 1, vol. 6, pp. 163-183.

EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS (EASA)

2018 *EASA's Statement on Data Governance in Ethnographic Projects*.

EUROPEAN COMMISSION

2018a *Ethics and data protection*, European Commission, Brussels.

2018b *Ethics in Social Science and Humanities*, European Commission, Brussels.

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD

2020 *Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*.

EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR

2020 *A Preliminary Opinion on data protection and scientific research*, European Commission, Brussels.

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, COUNCIL OF EUROPE, EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (eds)

2018 *Handbook on European data protection law*, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe (trad. it. 2018 *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati*, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa).

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

2019 *Good Data Protection Practice in Research*, European University Institute, Florence.

FABIAN, JOHANNES

1983 (2002) *Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object*, Columbia University Press, New York (trad. it. 2021 [2000] *Il tempo e gli altri. Come l'antropologia costruisce il proprio oggetto*, Meltemi, Milano).

FLUEHR-LOBBAN, CAROLYN

2008 *Collaborative Anthropology as Twenty-first-Century Ethical Anthropology* in «Collaborative Anthropologies», vol. 1, pp. 175-182.

2012 *Anthropology and ethics*, in FASSIN, D. (ed.), *A companion to moral anthropology*, Wiley-Blackwell, Malden, pp. 103-114.

GIEST, S. – SAMUELS, A.

2020 *'For good measure': data gaps in a big data world* in «Policy Science», n. 3, vol. 53, pp. 559-569.

GITELMAN, LISA (ed.)

2013 *"Raw Data" Is an Oxymoron*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

GITELMAN, L. – JACKSON, V.

2013 *Introduction*, in GITELMAN, L. (ed.), *"Raw Data" Is an Oxymoron*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 1-14.

HOEYER, K. – HOGLE, L.

2014 *Informed Consent: The Politics of Intent and Practice in Medical Research Ethics* in «Annual review of Anthropology», vol. 43, pp. 347-362.

ILIADIS, A. – RUSSO, F.

2016 *Critical data studies: An introduction* in «Big Data & Society», n. 2, vol. 3, pp. 1-7.

IPHOFEN, RON

2014 *Research Ethics in Ethnography/Anthropology*, European Commission, Brussels.

2020 (ed.) *Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity*, Springer, Switzerland.

KRITIKOS, MIHALIS

2020 *Research Ethics Governance. The European Situation*, in IPHOFEN, R. (ed.), *Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity*, Switzerland, Springer, pp. 33-50.

KNOX, H. – NAFUS, D. (eds)

2018 *Ethnography for a data-saturated world*, Manchester University Press, Manchester.

MATTINGLY, C. – THROOP, J.

2018 *The Anthropology of Ethics and Morality* in «Annual Review of Anthropology», vol. 47, pp. 475-492.

MURPHY, A. – JEROLMACK, C. – SMITH, D.

2021 *Ethnography, Data Transparency, and the Information Age* in «Annual Review of Sociology», vol. 47, pp. 41-61.

PELS, PETER

1999 *Professions of Duplexity: A Prehistory of Ethical Codes in Anthropology* in «Current anthropology», n. 2, vol. 40, pp. 101-136.

PELS, P. – BOOG, I. – FLORUSBOSCH, J. H., et al.

2018 *Data management in anthropology: The next phase in ethics governance?* in «Social Anthropology», n. 3, vol. 26, pp. 391-413.

PELLIZZA, ANNALISA

2020 *Processing Alterity, Enacting Europe: Migrant Registration and Identification as Co-construction of Individuals and Politics* in «Science, Technology, & Human Values», n. 2, vol. 45, pp. 262-288.

PINK, S. – LANZENI, D.

2018 *Future Anthropology Ethics and Datafication: Temporality and Responsibility* in «Research, Social Media+Society», n. 2, vol. 4, pp. 1-9.

RAFFAETÀ, ROBERTA

2021 *Etica e progettazione europea. Uno studio di caso* in «Archivio antropologico mediterraneo», n. 23(1), pp. 1-15.

REDKINA, NATALYA

2019 *Current trends in Research Data Management* in «Scientific and Technical Information Processing», n. 2 vol. 46, pp. 53-58.

RHOADS, ROBERT

2020 *"Whale Tales" On the Run: Anonymizing Ethnographic Data in an Age of Openness* in «Cultural Studies ↔ Critical Methodologies», n. 5, vol. 20, pp. 402-413.

RIBES, D. – JACKSON, S.

2013 *Data Bite Man: The Work of Sustaining a Long-Term Study*, in GITELMAN, L. (ed.), *"Raw Data" Is an Oxymoron*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 147-166.

RUCKESTEIN, M. – DOW SCHÜLL, N.

2017 *The Datafication of Health* in «Annual Review of Anthropology», vol. 46, pp. 261-78.

RUSSELL, L. – BARLEY, R.

2020 *Ethnography, ethics and ownership of data* in «Ethnography», n. 1, vol. 21, pp. 5-25.

SCHNEIDER, LUISA

2020 *Sexual violence during research: How the unpredictability of fieldwork and the right to risk collide with academic bureaucracy and expectations* in «Critique of Anthropology», n. 2, vol. 40, pp. 173-193.

STRATHERN, MARILYN (ed.)

2000 *Audit Cultures. Anthropological studies in accountability, ethics and the academy*, Routledge, London.

TRNKA, S. – TRUNDLE, C. (eds)

2017 *Competing Responsibilities. The Politics and Ethics of Contemporary Life*, Duke University Press, Durham and London.

VON HUNGER, H. – DILGER, H. – SCHÖNHUTH, M.

2016 *Ethics Reviews in the Social and the Cultural Sciences? A Sociological and Anthropological Contribution to the Debate*, in «Forum: Qualitative Social Research», n. 3, vol. 17, Art. 20.

WALFORD, ANTONIA

2021 *Data – ova – gene – data* in «Journal of the Royal Anthropological Institute», n. S1, vol. 27, pp. 127-141.

WYNN, L.L. – ISRAEL, M.

2018 *The Fetishes of Consent: Signatures, Paper, and Writing in Research Ethics Review*, in «American Anthropologist», n. 4, vol. 120, pp. 795-806.

YUILL, CASSANDRA

2018 *'Is Anthropology Legal?' Anthropology and the EU General Data Protection Regulation*, in «Anthropology in Action», n. 2 vol. 25, pp. 36-41.

Sitografia

AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION (AAA)

<https://www.americananthro.org>

ASSOCIAZIONE ITALIANA STORICI ORALI (AISO)

<https://www.aisoitalia.org>

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ITALIANA DI ANTROPOLOGIA (ANPIA)

<https://anpia.it>

EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS

<https://www.easaonline.org>

SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA APPLICATA (SIAA)

<http://www.antropologiaapplicata.com>

SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA CULTURALE (SIAC)

<https://www.siacantropologia.it>